



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 79 del 30/03/2017

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano delle assunzioni.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **13:45**, nella sala delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Serinelli Nicola	X	
2	Nicolardi Maurizio	X	
3	Capilunga Mauro	X	
4	Greco Anna	X	
6	Panico Antonella		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.

Il Sindaco-Presidente, esaurito il precedente punto all'ordine del giorno pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addi: 30/03/2017

Il Responsabile di Posizione
PIERINO MIGLIETTA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Addi: 30/03/2017

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce, dall'1/01/2012, l'obbligo di procedere, annualmente, alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato, pertanto, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica è stata effettuata, preliminarmente, la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale è risultata l'assenza di personale in esubero;

Visto che la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata con la deliberazione G.C. n. 91 del 23/04/2016 e modificata con la deliberazione n. 141 del 24/06/2016;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, **le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità**; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Richiamato l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la delibera n. 28/2015, con la quale la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

- 1. il riferimento “ al triennio precedente “, inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;*
- 2. con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “ a regime “ per l'intera annualità.*

Considerato che:

nel 2016 si è verificata n. 1 cessazione e precisamente :

n. 1 dipendente (matricola 19), di Categoria D1, D4;

n. 2 nel 2017 si verificheranno n. 2 cessazioni e precisamente :

n. 2 dipendenti (matricole 7 e 66), di Categoria B1, p.e. B7;

nel 2018 si verificheranno n. 2 cessazioni e precisamente :

n. 1 dipendente (matr.59) di cat.D, p.e. D4, e n. 1 dipendente (matr.28) di cat. C, p.e. C4;

Visto che il rapporto spese di personale/spese correnti, riferito dal Responsabile dei Servizi Finanziari, risulta essere del 30,5% e che i margini assunzionali riferiti agli anni 2017-2019 ammontano complessivamente a **€ 109.273,44** (2017 = € 15.446,56 + 2018 : € 18.765,38 + 2019 : 75.061,51), come da prospetto analitico B;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2017-2018-2019, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

Anno 2017

Nessuna copertura.

Le procedure in corso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, sono la continuazione di quelle già attivate lo scorso anno (utilizzo di graduatorie di altri enti dopo l'esito negativo della mobilità fra enti) per il posto già previsto nel piano occupazione le 2016, con la programmazione triennale 2016/2018 (vedi deliberazione giunta n. 104 del 10/05/2016, modificata dalla n. 141 del 24/06/2016), per un spesa di € 29.430,43;

Anno 2018

copertura di n. 1 posto di categoria C mediante applicazione delle norme vigenti in materia per un spesa di € 29.430,43, già previsto nel piano occupazionale 2018, , con la programmazione triennale 2016/2018 (vedi deliberazione giunta n. 104 del 10/05/2016, modificata dalla n. 141 del 24/06/2016), per un spesa di € 29.430,43;

Anno 2019

Copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo/Tecnico/Vigilanza, categoria C, per una spesa totale di € 106.918,47 (€ 35.639,49 x n. 3 posti);

Ritenuto, altresì, di prevedere anche assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, negli anni 2017, 2018 e 2019;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentati i settori;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole, espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 30/03/2017;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto che, a seguito della rideterminazione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione giunta n. 91 del 23/04/2016, modificata dalla n. 141 del 24/06/2016 e della ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione giunta n. 90 del 23/04/2016, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio, approvata con la deliberazione giunta n. 91/2016 e modificata con la n. 141/2016, aggiornata per la cessazione di un Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, come da prospetto A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che i margini assunzionali riferiti agli anni 2017-2019 ammontano complessivamente a **€ 109.273,44** (2017 = € 15.446,56 + 2018 : € 18.765,38 + 2019 : 75.061,51), come da prospetto analitico B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017/2019, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato e di contenimento della spesa di personale:

Anno 2017

Nessuna copertura.

Le procedure in corso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, sono solo la continuazione di quelle già attivate lo scorso anno (utilizzo di graduatorie di altri enti dopo

l'esito negativo della mobilità fra enti) per il posto già previsto nel piano occupazione le 2016, con la programmazione triennale 2016/2018 (vedi deliberazione giunta n. 104 del 10/05/2016, modificata dalla n. 141 del 24/06/2016), per un spesa di € 29.430,43;

Anno 2018

copertura di n. 1 posto di categoria C mediante applicazione delle norme vigenti in materia per un spesa di € 29.430,43, già previsto nel piano occupazionale 2018, , con la programmazione triennale 2016/2018 (vedi deliberazione giunta n. 104 del 10/05/2016, modificata dalla n. 141 del 24/06/2016), per un spesa di € 29.430,43;

Anno 2019

Copertura di n. 3 posti di Istruttore ? Amministrativo/Tecnico/Vigilanza, categoria C, per una spesa totale di € 106.918,47 (€ 35.639,49 x n. 3 posti);

5) di prevedere l'assunzione, a tempo determinato, di n. 2 Agenti di Polizia Locale, per n. 2 mesi, durante la stagione estiva degli 2017 – 2018 – 2019, osservando il limite di spesa per lavoro flessibile;

6) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Nicola Serinelli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal _____04/04/2017_____ al _____19/04/2017_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.

Torchiarolo, Li

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), con nota N. __ 2462 __ del 04/04/2017

- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, li 04/04/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo